LA FINESTRA SUL PVC

N° 38 – 21.11.2017

CAM-GPP EDILIZIA

Decreto 11 ottobre 2017 – GU 259 del 6.11.2017

Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Il presente decreto sostituisce i CAM entrati in vigore a gennaio 2017 pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28.01.2017.

Il decreto in esame apporta alcune modifiche, mantenendo l'impostazione generale del precedente. Si riportano i passaggi più significativi ed alcune considerazioni in merito ai criteri modificati che saranno anche oggetto di approfondimento nel prossimo futuro:

1) 2.3. Specifiche tecniche dell'edificio

2.3.2. Prestazione energetica

La prestazione viene identificata mediante il calcolo di alcuni parametri che sono suddivisi fra:

- Nuovi edifici e ristrutturazione di 1° livello. Rispettando il decreto 26/06/2015 e una progettazione della parete esterna con capacità termica areica interna periodica (Cip) maggiore di 40 KJ/m^2K oppure calcolando la temperatura operante estiva.
- Ristrutturazione di 2° livello e riqualificazione. Rispettando i valori di trasmittanza termica del decreto 26/07/2015 oppure calcolando la temperatura operante estiva.

2.3.5.3. Dispositivi di protezione solare

Il controllo della immissione della radiazione può essere effettuato mediante l'utilizzo di vetri selettivi e a controllo solare.

2) 2.4. Specifiche tecniche dei componenti edilizi. Viene specificato che ove nei singoli criteri si citano materie prime provenienti da riciclo, recupero o sottoprodotti o terre e rocce da scavo si fa riferimento alla definizioni del Dlgs n. 152 3/4/2006, norme in materia ambientale. Tale rimando significa che i materiali riciclati e recuperati sono prodotti che derivano dal ciclo dei rifiuti, mentre i sottoprodotti (ovvero gli sfridi industriali) sono utilizzabili solo quando espressamente citato nel criterio.

La richiesta del 15% rimane invariata mentre variano in modo sostanziale le verifiche richieste per soddisfare al criterio. Le verifiche permesse sono ora di 4 differenti modalità:

- EDP
- Certificazione da ReMade o Plastica Seconda Vita
- Certificazione di prodotto mediante il bilancio di massa (etichetta di tipo II)
- In mancanza delle 3 opzioni precedenti si può presentare un rapporto di ispezione da ente certificato ISO 17020. Si dovrà procedere ad una verifica durante l'esecuzione delle opere.

Queste modalità sono riportate per ogni criterio

2.4.1.3. Sostanze pericolose

Sono state aggiornate le frasi di rischio e le sostanze SVHC. Per il dettaglio si veda il criterio specifico.

2.4.2.6. Componenti in materie plastiche

Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati.

2.4.2.9. Isolanti termici ed acustici

Tutto il criterio rimane inalterato rispetto al precedente salvo due aspetti:

- Il prodotto deve essere costituito da materiale riciclato e/o recuperato secondo le percentuali elencate, **ma è stato eliminato il termine "Pre-consumo".**

3) 2.6. Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)

2.6.6. Bilancio materico

Si ottiene un punteggio supplementare di 5 punti se viene redatto un bilancio materico:

risorse materiche in input (materiali utilizzati) e in output (materiali recuperabili/riciclabili/ o discarica).

Si allega la versione del CAM del 28.01.17 e del 6.11.17 per opportuni confronti.